



PIANO TRIENNALE INTEGRATO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2016-2018

Il presente piano integrato è stato redatto di concerto tra il Responsabile per la prevenzione della corruzione, quello per la trasparenza e l'integrità, il Presidente e il Segretario, tenuto conto della relazione annuale presentata in data 15 gennaio 2016 e pubblicata in pari data sul sito *web* dell'Ordine degli Avvocati di Imperia (www.avvocati-imperia.it).

Lo stesso piano è presentato per la sua adozione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Imperia alla riunione del 29 gennaio 2016.

Sommario

Introduzione, p. 3

Sezione 1 – Piano triennale della prevenzione della corruzione, p. 4

1. Premessa introduttiva, p. 4

2. Riferimenti normativi, p. 6

3. Destinatari del piano, p. 7

4. Individuazione aree di rischio, p. 8

5. Valutazione del rischio e adozione misure di prevenzione, p. 9

6. Formazione e codice di comportamento del personale dipendente, p. 11

Sezione 2 - Piano triennale per la trasparenza e l'integrità, p. 12

1. Introduzione, p. 12

2. Fonti normative, p. 12

3. Contenuti, p. 13

Allegato A - Aree di rischio

Allegato B - Misure di prevenzione

Allegato C - Attestazione del responsabile della prevenzione della corruzione

Introduzione

La peculiarità di ente pubblico non economico a carattere associativo dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Imperia, che non utilizza fondi pubblici nè esercita alcuna attività sostitutiva erariale per conto dello Stato, ha determinato la scelta della redazione di un piano triennale integrato per prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità. Infatti, il piano integrato assolve sia all'esigenza di prevenire i fenomeni corruttivi sia a quella di rendere pubbliche le modalità operative di comportamento dell'ente con ostensione dei dati necessari per la trasparenza della sua azione amministrativa in vista della prevenzione della corruzione. Per ragioni pratiche, per l'esiguità delle attività a contenuto discrezionale e per quanto suggerito dall'A.N.A.C. il Consiglio dell'Ordine intende individuare un unico *responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e per l'integrità nella pubblica amministrazione*, ora impersonati rispettivamente dall'avv. Maurizio Novaro e dall'Avv. Maria Pia Airenti, che d'intesa hanno redatto la relazione annuale sull'attuazione del P.T.P.C. vigente (quello approvato a fine 2014), pubblicata sul sito istituzionale nel termine prescritto del 15 gennaio 2016 e, in quanto occorra, ratificata dallo stesso Consiglio dell'Ordine con l'approvazione del presente piano integrato che di tale relazione ha tenuto conto e che alla luce di quanto ivi osservato si articola in due sezioni: la prima relativa alla prevenzione della corruzione e la seconda relativa a trasparenza e integrità.

Sezione 1

Piano triennale della prevenzione della corruzione

1. Premessa introduttiva.

Il piano triennale per la prevenzione della corruzione è realizzato in adempimento agli obblighi derivanti dalla Legge n. 190/2012 ritenuti applicabili ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati con delibera dell'A.N.A.C. n. 145/2014, oggetto di impugnazione dinanzi al T.A.R. Lazio che ha rigettato il ricorso con sentenza n. 11392/2015, depositata in data 24/09/2015.

Con tale provvedimento il giudice amministrativo, peraltro, ha affermato che se pure è vero che *“la generalità e l'astrattezza della norma di legge in questione comporta (...) la sua applicabilità a tutti gli enti pubblici”*, è però anche vero che *“perché tale applicazione avvenga concretamente occorre che le relative disposizioni siano adattate alla natura ed alle dimensioni di ogni singolo ente”*.

Nella redazione del piano, pertanto, si è tenuto conto di tale statuizione del Giudice amministrativo e quindi si è avuto riguardo alle specifiche peculiarità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Imperia.

Infatti l'Ordine degli Avvocati è l'istituzione del sistema ordinistico forense prevista a livello circondariale per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia.

La nuova legge professionale forense prevede espressamente che l'ordine circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni (art. 25, comma 1, lett. A L. 247/2012).

L'ordine circondariale elegge il consiglio dell'ordine i cui compiti sono individuati dall'art. 29 L. 247/2012.

Il consiglio:

- a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri;
- b) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi;
- c) sovrintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense, per il che ha istituito da tempo una scuola forense, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica;
- d) organizza e promuove l'organizzazione di eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti;
- e) organizza e promuove l'organizzazione di corsi e scuole di specializzazione e promuove, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, l'organizzazione di corsi per l'acquisizione del titolo di specialista, d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s);
- f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve trasmettere al consiglio distrettuale di disciplina gli atti relativi a ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza; inoltre elegge i componenti del consiglio distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito dall'articolo 50;
- g) esegue il controllo della continuità, effettività, abitudine e prevalenza dell'esercizio professionale;
- h) tutela l'indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;
- i) svolge i compiti indicati nell'articolo 11 per controllare la formazione continua degli avvocati;
- l) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;

- m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;
- n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione e organismi di risoluzione alternativa delle controversie;
- o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporre;
- p) fa parte dell'Unione delle Curie del Distretto di Corte di appello di Genova;
- q) ha costituito un Organismo di mediazione;
- r) garantisce l'attuazione, nella professione forense, dell'articolo 51 della Costituzione;
- s) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti;
- t) vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario segnalando violazioni e incompatibilità agli organi competenti;
- u) ha la gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine provvedendo annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
- v) può fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro;
- y) può fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi;
- z) provvede alla riscossione dei contributi di cui sopra e di quelli dovuti al C.N.F.

Il Consiglio conserva solo residualmente la funzione disciplinare, ormai devoluta in via generale alla competenza dei Consigli distrettuali di disciplina (C.D.D.), alle cui spese di funzionamento provvedere *pro quota* in base al numero degli iscritti.

In definitiva, i compiti affidati al Consiglio dell'Ordine dalla legge professionale sono specifici e sostanzialmente privi di scelte discrezionali, anche con riferimento a quella parte di funzioni esercitate su delega dello Stato per le attività in favore della collettività, come l'attività di ammissione del cittadino al patrocinio a spese dello Stato, laddove il Consiglio si limita a effettuare sostanzialmente un controllo formale sulla capacità reddituale del richiedente e sul *fumus* della pretesa che intende far valere. Quanto ai compiti di istituto come, ad esempio, l'iscrizione all'Albo, il richiedente deposita domanda di iscrizione comprensiva di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e corredata da una serie di documenti e il Consiglio, verificata la regolarità formale della documentazione esibita, delibera, come atto dovuto, l'iscrizione; tuttavia laddove emergessero, in esito alle comunicazioni effettuate, l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione, ciò costringerebbe il Consiglio a revocare l'iscrizione deliberata. Pertanto, il presente piano è stato redatto tenendo conto delle sopramenzionate funzioni e competenze.

Infine, viste le peculiarità organizzative e gestionali del Consiglio, il piano si sottrae ad alcune regole imposte dalla Legge n. 190/2012 per la generalità degli enti pubblici e in particolare per quelli che godono di provvidenze pubbliche ovvero che svolgano attività delegata di incasso imposte o tasse per conto dello Stato ovvero di Enti Territoriali. Così, il piano è stato adottato senza che siano state sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti, e non prevede la costituzione di un Organismo indipendente di valutazione della performance (O.I.V.) in considerazione del fatto che l'Ordine degli Avvocati è un ente pubblico non economico secondo quanto previsto dall'art. 74 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante *Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*, e dall'art. 24 della legge 31/12/2012, n. 247 recante *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*.

2. Riferimenti normativi

Per la predisposizione del presente Piano, il Consiglio ha tenuto conto, oltre che delle indicazioni fornite dalla L.190/2012, anche dei seguenti atti normativi:

- la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2013;
- le Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (D.P.C.M. 16 Gennaio 2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica (D.F.P.), del Piano Nazionale Anticorruzione;
- il D. Lgs. 33/2013 recante il *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*;
- le indicazioni fornite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (ex Civit ora A.N.A.C.) che la L. 190/2012 ha individuato quale Autorità Nazionale Anticorruzione;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi dell'art. 54 D.lgs. 165/2001 emanato con D.P.R. 62/2013;
- il D.lgs. 39/2013 recante *Disposizioni in materia d'inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1 commi 49 e 50, della Legge 6 Novembre 2012, n. 190* afferente la modifica della disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e adottato dalla Civit (ora A.N.A.C.) l'11 Settembre 2013 e dei suoi allegati;
- la Delibera 50/2013 recante *Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016*;
- la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 recante *Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione*.

Di seguito i riferimenti normativi rilevanti.

A) Disposizioni relative agli obblighi di prevenzione e repressione di fenomeni corruttivi.

- a. Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- b. Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 25 gennaio 2013 n. 1 recante "*Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- c. Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- d. Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*";
- e. Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- f. D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";
- g. Delibera ANAC n. 75 del 24/10/2013 del recante "*Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni*";
- h. Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante "*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*".

B) Disposizioni relative alla normativa di settore.

- a. Legge 31 dicembre 2012 n. 247 recante "*Nuova disciplina dell'Ordinamento della*

Professione Forense".

C) Disposizioni normative riguardanti i reati di corruzione

- a. Articolo 314 c.p. - *Peculato*;
- b. Articolo 316 c.p. - *Peculato mediante profitto dell'errore altrui*;
- c. Articolo 317 c.p. - *Concussione*;
- d. Articolo 318 c.p. - *Corruzione per l'esercizio della funzione*;
- e. Articolo 319 c.p. - *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*;
- f. Articolo 319 ter c.p. - *Corruzione in atti giudiziari*;
- g. Articolo 319 quater c.p. - *Induzione indebita a dare o promettere utilità*;
- h. Articolo 320 c.p. - *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*;
- i. Articolo 318 c.p. - *Istigazione alla corruzione*;
- j. Articolo 323 c.p. - *Abuso d'ufficio*;
- k. Articolo 326 c.p. - *Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio*.
- l. Articolo 328 c.p. - *Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione*.

3. Destinatari del piano

Le disposizioni del P.T.P.C., oltre alle due dipendenti, si applicano, nei limiti della compatibilità, anche ai seguenti soggetti:

- 1) *i componenti del Consiglio*;
- 2) *i componenti esterni delle Commissioni*;
- 3) *i componenti dell'Assemblea*;
- 4) *i collaboratori e i consulenti*;
- 5) *i revisori dei conti*;
- 6) *i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture*.

Attualmente il Consiglio è composto da un numero di consiglieri pari a 11 di cui è stato pubblicato un breve *curriculum vitae* e che hanno rilasciato la dichiarazione di cui all'articolo 20 del D.lgs. 39/2013 nonché quella di cui all'art. 14, comma 1, lett. d) e) f) del D.lgs. 33/2013.

Per i dati dei componenti si rinvia al seguente link: <http://www.avvocati-imperia.it/consiglio.htm>

Il Consiglio si avvale altresì di tredici commissioni di lavoro.

Per i dati dei componenti si rinvia al seguente link: <http://www.avvocati-imperia.it/commissioni.htm>

Il Consiglio dispone di due dipendenti. Si avvale, altresì, all'occorrenza della collaborazione di consulenti esterni.

Per i dati relativi ai dipendenti si rinvia al link che segue: <http://www.avvocati-imperia.it/personalebis.htm>

Per i dati relativi ai collaboratori esterni e/o consulenti nonché a dipendenti a tempo determinato si rinvia al link che segue: <http://www.avvocati-imperia.it/personale.htm>

Il Consiglio, inoltre, opera attraverso i seguenti enti: la *Scuola forense della provincia di Imperia* e l'*Organismo di mediazione*

Per i dati relativi a ognuno degli enti di cui in precedenza si rinvia al link: <http://www.avvocati-imperia.it/controllati.htm>

Il Consiglio, infine, durante la riunione amministrativa del 7 gennaio 2016 ha istituito delle Commissioni interne per la cui individuazione nonché per i dati relativi alla composizione, si rinvia al link che segue: <http://www.avvocati-imperia.it/commissioni.htm>

L'Assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all'albo e agli elenchi speciali con il compito di eleggere i componenti del consiglio, di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo, di

esprimere il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio, di esercitare ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento professionale.

Destinatari del presente piano sono altresì tutti i soggetti che a diverso titolo intrattengono rapporti anche contrattuali con il Consiglio, inclusi i terzi parte di contratti di fornitura e servizi nonché di consulenza per il triennio 2016-2018.

Per i dati relativi a costoro si rinvia al seguente link: <http://www.avvocati-imperia.it/contratti.htm>

4. Individuazione delle aree di rischio

Il Consiglio dell'Ordine, al fine di predisporre un idoneo strumento di prevenzione del fenomeno corruttivo, ha operato secondo la seguente metodologia:

- *analisi del contesto interno ed esterno;*
- *individuazione delle aree a rischio;*
- *individuazione degli interventi per ridurre i rischi;*
- *definizione di misure per il monitoraggio e l'aggiornamento del P.T.P.C.*

Parte centrale del piano è l'analisi dei rischi di corruzione che possano incidere sul regolare svolgimento dell'attività del Consiglio, seguita dalla valutazione sotto il profilo del valore di rischio e l'adozione delle misure atte a prevenire il rischio di corruzione.

Tuttavia questa analisi non può prescindere dalla valutazione della peculiare attività del Consiglio che, essenzialmente sottratta a margini di discrezionalità amministrativa, conseguentemente può ritenersi di difficile penetrazione di fenomeni corruttivi. Peraltro, occorre tenere conto del particolare momento storico, caratterizzato da una crisi economica grave, particolarmente avvertita nel circondario del Tribunale di Imperia sia dall'avvocatura sia dalla comunità nel suo insieme, al cui interno è emersa di recente la presenza di infiltrazioni della criminalità organizzata.

L'individuazione delle aree a rischio è scaturita da un complesso processo di "*gestione del rischio*", cioè dal compimento di tutte le attività che hanno guidato il responsabile per la prevenzione della corruzione e quello per la trasparenza e l'integrità, unitamente al presidente e al segretario, a individuare misure idonee a ridurre le probabilità che il rischio di corruzione si verifichi.

In particolare, il processo di gestione del rischio ha richiesto la partecipazione e il coinvolgimento delle due dipendenti dell'ente. Infatti, attraverso l'esperienza e le conoscenze dei soggetti coinvolti, è stato possibile individuare con maggiore precisione le misure di prevenzione per le singole aree a rischio.

Inoltre, allo scopo di implementare l'individuazione di tali aree, si prevede di attivare prossimamente sul sito istituzionale del Consiglio dell'Ordine uno strumento informatico che consentirà agli utenti e alle associazioni di categoria, di fornire suggerimenti e osservazioni sulla citata attività di prevenzione del fenomeno corruttivo.

In relazione all'individuazione delle aree di rischio, il Consiglio, riservandosi di operare ulteriori approfondimenti in sede di aggiornamento del presente piano, ha operato eseguendo preliminarmente una mappatura dei processi, cui ha fatto seguire la valutazione del rischio, e infine, il trattamento dello stesso. Di seguito sono indicate le citate attività, con l'esplicazione della metodologia seguita per ognuna di esse.

La mappatura ha consentito l'individuazione dei processi e delle loro fasi, permettendo l'elaborazione del catalogo delle singole misure di prevenzione mediante la verifica dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dall'ente. Per lo svolgimento di tale attività, infatti, sono stati coinvolti tutti i dipendenti.

Per effettuare l'analisi dei rischi si è proceduto alla mappatura in aree delle attività del Consiglio.

Le aree di rischio delle attività del Consiglio interessate dalla mappatura.

A) Area acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento.
2. Progressioni di carriera.
3. Conferimento di incarichi di collaborazione esterna.

B) Area servizi e forniture

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi di iscrizione, trasferimento e cancellazione relativamente all'Albo degli Avvocati, al Registro dei Praticanti Avvocati, all'Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.
2. Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione.
3. Provvedimenti amministrativi di accreditamento eventi formativi.
4. Provvedimenti amministrativi aventi a oggetto pareri consultivi previsti per legge.
5. Provvedimenti amministrativi di opinamento parcelle e ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel settore civile.
6. Provvedimenti amministrativi di conciliazione iscritto/cliente e consegna documenti al cliente.

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi di determinazione delle quote annuali;
2. Provvedimenti amministrativi di pagamento dei creditori;
3. Provvedimenti amministrativi di recupero dei crediti nei confronti degli iscritti.

5. Valutazione del rischio e adozione delle misure di prevenzione.

La valutazione del rischio è ancorata a fattori/valori che incidono sul regolare svolgimento del processo di formazione del provvedimento amministrativo. Nel tentativo di ancorare la valutazione a criteri obiettivi e non a valutazioni soggettivi discrezionali si è proceduto ad attribuire valori specifici da 0 a 2 ai profili soggettivi e oggettivi del procedimento così da pervenire alla individuazione del fattore di rischio relativo in applicazione di un parametro numerico di valore (*basso=0, medio=1, alto=2*). I seguenti parametri numerici semplificati, applicati e adattati a ogni singolo processo deliberativo nell'area analizzata, rappresentano il criterio di determinazione del fattore di rischio relativo giusta quanto elaborato nell'allegato A.

<u>Richiedente</u>	<u>Valore</u>
Requisiti vincolanti	0
Requisiti non vincolanti	1
Nessun requisito	2
<u>Introduzione del procedimento</u>	<u>Valore</u>
Requisiti vincolanti	0
Requisiti non vincolanti	1
Nessun requisito	2
<u>Organo istruttore</u>	<u>Valore</u>
Consiglio	0
Commissione	1
Singolo componente	2
<u>Istruttoria</u>	<u>Valore</u>
Regole vincolanti	0
Regole non vincolanti	1
Discrezionalità totale	2
<u>Organo decidente</u>	<u>Valore</u>
Consiglio	0
Commissione	1
Singolo componente	2
<u>Decisione</u>	<u>Valore</u>
Regole vincolanti	0
Regole non vincolanti	1
Discrezionalità totale	2

All'individuazione del grado complessivo di rischio si è pervenuti attraverso l'applicazione a ogni processo analizzato nelle relative aree di rischio della seguente formula matematica:

$$\frac{(\text{Somma Fattori di rischio relativo ottenuti}) \cdot (\text{valore massimo del fattore rischio relativo al processo analizzato})}{(\text{Somma Fattori di rischio relativo del processo analizzato})}$$

Il risultato dell'applicazione di tale formula ha consentito di definire e classificare il grado complessivo di rischio.

In particolare, ove il valore ottenuto non è stato maggiore a 0,50, il grado complessivo di rischio è stato definito *Basso*; ove il valore ottenuto è stato compreso tra 0,51 e 1,00, il grado complessivo di rischio è stato classificato *Medio*; ove infine il valore è stato maggiore di 1,00 il grado complessivo di rischio è stato classificato *Alto*.

L'**Allegato A**, ha a oggetto i criteri di determinazione del fattore di rischio relativo applicato a ogni singolo processo dell'area di analisi: nelle tabelle, ivi riportate, per ciascun processo è riportato il parametro numerico del grado complessivo di rischio che nella formula matematica che precede costituisce il valore *Somma fattori di rischio relativi*.

L'**Allegato B** ha a oggetto la tabella riepilogativa con la indicazione dei valori di rischio complessivi per area con i dati relativi ai fattori di rischio e alle misure di prevenzione adottate.

In sintesi queste ultime sono le seguenti:

a) Misure di prevenzione per l'area di rischio A (acquisizione e progressione del personale):

1. Misure di prevenzione dai rischi relativi al reclutamento:

l'adozione di requisiti di partecipazione predeterminati; la formazione delle Commissioni di lavoro tale da impedire rischi di corruzione.

2. Misure di prevenzione dai rischi relativi alla progressione di carriera:

osservanza rigida delle regole previste dal c.c.n.l. con esclusione di affidamento di mansioni superiori al livello retributivo e normativo del dipendente.

3. Misure di prevenzione dai rischi relativi al conferimento di incarichi di collaborazione esterna:

individuazione precisa dell'incarico da affidare a terzi e motivazione concludente e specifica delle ragioni che inducono il Consiglio ad affidare a terzi un incarico particolare.

b) Misure di prevenzione per l'area di rischio B (Area servizi e forniture):

delibera di fissazione del servizio/fornitura con le ragioni specifiche della scelta; scelta del fornitore sulla scorta del migliore rapporto fiducia/costi; fissazione di requisiti standard per la presentazione di offerte; procedura di aggiudicazione preferibilmente con meccanismo concorsuale.

c) Misure di prevenzione per l'area di rischio C (Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario):

1. Misure di prevenzione dai rischi relativi ai provvedimenti amministrativi di iscrizione, trasferimento e cancellazione relativamente all'Albo degli Avvocati, al Registro dei Praticanti Avvocati, all'Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato:

pubblicazione sul sito web del Consiglio dei requisiti di iscrizione e del contributo di iscrizione con i relativi moduli; assunzione della delibera entro il termine legale di trenta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione.

2. Misure di prevenzione dai rischi relativi ai provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione:

rilascio della certificazione al massimo entro dieci dalla presentazione della domanda.

3. Misure di prevenzione dai rischi relativi ai provvedimenti amministrativi di accreditamento eventi formativi:

disciplina dell'accreditamento degli eventi formativi attraverso la predisposizione della modulistica per presentare domanda di accreditamento; delibera di accreditamento entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.

4. Misure di prevenzione dai rischi relativi ai provvedimenti amministrativi aventi a oggetto pareri consultivi previsti per legge:

rilascio di parere solo nei limiti previsti dalla legge e pubblicazione dei pareri sul sito *web* del Consiglio.

5. Misure di prevenzione dai rischi relativi ai provvedimenti amministrativi di opinamento parcelle e ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel settore civile:

fissazione generale e preventiva dei criteri di opinamento della parcella e motivazione specifica e precisa delle ragioni per il discostamento dai criteri generali stabiliti; verifica puntuale dei requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

6. Misure di prevenzione dai rischi relativi ai provvedimenti amministrativi di conciliazione iscritto/cliente e consegna documenti al cliente:

nomina del Consigliere con turnazione dell'incarico; fissazione di criteri generali di gestione della controversia.

d) Misure di prevenzione per l'area di rischio D (Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario):

1. Misure di prevenzione dai rischi relativi ai provvedimenti amministrativi di determinazione delle quote annuali;

meccanismo di incasso delle quote mediante bonifico bancario ovvero mediante assegno bancario e pubblicizzazione sul sito *web* del Consiglio delle quote con i termini di pagamento e delle coordinate bancarie per la sua effettuazione.

2. Misure di prevenzione dai rischi relativi ai provvedimenti amministrativi di pagamento dei creditori:

pagamento entro trenta giorni dall'autorizzazione all'emissione della fattura elettronica.

3. Misure di prevenzione dai rischi relativi ai provvedimenti amministrativi di recupero dei crediti nei confronti degli iscritti:

fissazione generale e preventiva dei criteri di gestione del recupero del credito e dei comportamenti aventi natura di obbligo a carico dell'iscritto con motivazione specifica dei provvedimenti da adottare; pubblicazione sul sito *web* del Consiglio della delibera di fissazione dei criteri generali.

Alla luce della relazione del responsabile per la prevenzione della corruzione, che dà conto dell'**assenza di criticità**, tra le misure di prevenzione *non è prevista la rotazione degli incarichi né tra il personale dipendente*, del resto presente in numero esiguo (solo due unità), per il che il Consiglio dell'Ordine non si è dotato di una pianta organica con definizione specifica delle competenze per singolo dipendente, *né* (salvo quanto poc'anzi indicato) *tra i Consiglieri*, del resto rinnovati in buona parte a metà dicembre 2015 con l'insediamento del nuovo consiglio: solo quattro consiglieri su undici facevano parte del vecchio consiglio.

Il **monitoraggio** delle misure di prevenzione è fondato su controlli periodici (dal 2016 almeno semestrali, da completarsi entro quarantacinque giorni dalla fine del semestre): tali controlli sono di competenza del R.p.c. che vi darà corso senz'altro, pena la sua sostituzione.

6. Formazione e Codice di comportamento del personale dipendente

Il Consiglio, attraverso il Responsabile della prevenzione della corruzione e quello della trasparenza e integrità, il Presidente, il Segretario e il Tesoriere, effettuerà incontri periodici con il personale dipendente diretti a illustrare il Codice di comportamento e le modalità operative di svolgimento del lavoro in modo tale da evitare pericoli di fenomeni corruttivi.

A tal fine alle dipendenti è stato inviato il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", unitamente al codice di comportamento adottato dal Consiglio in data 28 dicembre 2015, ed è stato dato l'invito a una applicazione rigorosa.

Alla luce delle indicazioni di cui al punto 5 è fin d'ora programmato il lavoro di revisione del Codice di comportamento del Consiglio da concludersi entro la fine del 2016.

Sezione 2

Piano triennale per la trasparenza e l'integrità

1. Introduzione

Il D. Lgs. 33/2013 recante misure in materia di *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* prevede, tra gli adempimenti generali, l'adozione di un Piano triennale per la trasparenza e l'integrità, che indichi le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura della integrità.

Il piano deve definire le misure, i modi e le iniziative per l'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Obiettivo del presente piano è quello, quindi, di favorire una maggiore uniformità nell'attuazione della normativa vigente in materia di trasparenza di cui al predetto D. Lgs. 33/2013.

Ottemperando a tali disposizioni il Consiglio, in qualità di ente pubblico non economico, predispone questo piano triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.) i cui contenuti sono stati sviluppati in linea con la normativa vigente, ove applicabili, tenuto conto delle proprie peculiarità organizzative e strutturali e della particolare natura delle attività istituzionali di propria competenza.

La predisposizione del presente piano consolida la promozione della trasparenza, dell'integrità in coerenza con la predisposizione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C) nonché del Codice di comportamento adottato dal Consiglio e di quello di cui al D.P.R. 62/2013 che prevede in via generale tra i doveri di comportamento gli obblighi di collaborazione col Responsabile per la prevenzione della corruzione.

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali, è condizione essenziale per garantire i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

La trasparenza, inoltre, è strumento di prevenzione e contrasto della corruzione.

Pertanto la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Pertanto, gli obiettivi del piano triennale sono:

- a) garantire la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale, sia dipendente sia non dipendente;
- b) intendere la trasparenza come accessibilità totale, soprattutto attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito istituzionale (<http://www.avvocati-imperia.it>), delle informazioni concernenti ogni aspetto di rilievo dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

Per dare attuazione all'esigenza di trasparenza amministrativa, così come prescritto dalla normativa vigente, si è fatto ricorso alla pubblicazione nel sito *web* del Consiglio di un apposita Sezione denominata *“Amministrazione Trasparente”* consultabile al *link* di seguito indicato: <http://www.avvocati-imperia.it/trasparenza.htm>

2. Fonti normative

Le principali fonti normative per la stesura della presente Sezione al Piano Integrato sono il D. Lgs.33/2013 e le Delibere n. 2/12 della CIVIT (ora A.N.A.C.) e n. 50/2013 dell'A.N.A.C. e relativi allegati. Infine è stata applicata, in quanto compatibile, la recente determinazione dell'A.N.A.C. n. 12 del 28 ottobre 2015.

3. Contenuti

Per dare attuazione alle disposizioni di legge sul tema della trasparenza di seguito si rappresenta il percorso di realizzazione della Sezione *Amministrazione Trasparente* del sito istituzionale del Consiglio (<http://www.avvocati-imperia.it/trasparenza.htm>).

La Sezione *Amministrazione Trasparente* ha un *link* sulla *Home Page* del sito *web* del Consiglio che rimanda l'utente ad una pagina di indice delle singole pagine *web* di rilevanza specifica.

All'interno di ogni successiva pagina si possono attingere le notizie e le informazioni ostensibili per legge nel rispetto del segreto d'ufficio e della protezione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

In particolare di seguito i contenuti delle singole pagine *web*; pagine che saranno aggiornate tempestivamente a ogni cambiamento dei suoi contenuti per effetto di integrazioni normative e di modifiche soggettive od oggettive (tra parentesi è riportata la disposizione normativa di riferimento del D.lgs. n. 33/2013)

A) Atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12)

In questa pagina *web* sono pubblicati, oltre al programma per la trasparenza e l'integrità (riportato anche nella sezione "altri contenuti"), tutti i regolamenti emanati dal Consiglio nonché i provvedimenti di carattere amministrativo generale relativi alla presentazione delle domande di iscrizione o di accesso ai servizi resi dal Consiglio, nonché gli oneri informativi per cittadini e imprese.

B) Dati concernenti l'organizzazione (art. 14)

La pagina *web* contiene l'indicazione dei componenti del Consiglio e delle commissioni di lavoro con la pubblicazione delle dichiarazioni previste dall'art. 14 D.lgs. 33/2013, con l'indicazione delle sanzioni per mancata comunicazione dei dati, l'articolazione degli uffici, indirizzo, telefono, posta elettronica e mappa

C) Dati concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (art. 15)

La pagina *web* contiene l'indicazione delle generalità dei collaboratori e soggetti che prestano la loro attività di consulenza in favore del Consiglio con la pubblicazione dei dati e documenti previsti dall'art. 15 D.lgs. 33/2013.

D) Dati concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 16); a tempo determinato (art. 17) e della contrattazione collettiva (art. 21).

La pagina *web* indica le voci di bilancio con la divisione dei costi del personale.

Analogamente per il personale a tempo determinato, eventualmente assunto attraverso agenzie interinali per compiti specifici e nel caso di urgenza durante il corso di espletamento del bando di concorso per l'assunzione del personale.

La pagina contiene i dati sui tassi di assenza e il *link* di accesso alla pagina dell'A.R.A.N. relativa al C.C.N.L. del personale dipendente.

La pagina non contiene invece i dati sull' O.I.V. (Organismo indipendente di valutazione della performance) che non è stato costituito per la non comprensione degli enti pubblici non economici nell'art. 74 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché a norma dell'art. 24 della legge 31 dicembre 2012 n. 247.

E) Dati relativi ai bandi di concorso (art. 19)

La pagina *web* contiene i dati relativi ai bandi di concorso per il reclutamento di personale a far data dall'introduzione del sistema legale di pubblicità previsto dal D.Lgs. 33/2013.

F) Dati relativi alla performance (art. 10 e 20)

Le pagine web di questa sottosezione contengono i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti, all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale, alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità, ai livelli di benessere organizzativo (art. 20 D.Lgs. 33/2013). Peraltro, il piano della performance di cui al titolo III del D.Lgs. 150/2009 non è applicabile all'Ordine a norma dell'art. 2 c. 2 bis D.L. 101/2013 ("Gli ordini (omissis), con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14, nonché delle disposizioni di cui al titolo III e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica").

G) Dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (art. 22)

La pagina web pubblica i dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico: in particolare sono indicati i dati relativi all'Organismo di mediazione per l'attività di mediaconciliazione e alla Scuola forense per la formazione dei praticanti avvocati.

H) Dati relativi ai provvedimenti amministrativi (art. 23)

La pagina web contiene gli elenchi dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi, in forma schedare sintetica, concernenti:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
- d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

G) Dati relativi all'attività amministrativa (art. 24)

Le pagine web della sottosezione contengono dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, pubblicando e rendendo consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali.

H) Dati relativi ai bandi di gara e contratti (art. 37)

Le pagine web della sottosezione contengono dati relativi a eventuali bandi di gara e contratti.

I) Dati relativi alle concessioni di sovvenzioni, contributi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (art. 26) con la pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari (art. 27)

La pagina web indica le eventuali sovvenzioni in favore di associazioni per la organizzazione di eventi il cui vantaggio sia superiore ad € 1.000,00 con la specifica indicazione del tipo di sovvenzione ovvero del vantaggio economico con l'elencazione dei dati del soggetto beneficiario.

I) Dati relativi ai bilanci consuntivi e preventivi (art. 29)

La pagina web contiene il *link* per il *download* dei Bilanci Preventivi e Consuntivi approvati dall'Assemblea degli iscritti.

L) Dati relativi ai beni immobili e la gestione del patrimonio (art. 30)

Una prima pagina web è destinata a pubblicare le informazioni identificative degli immobili posseduti: allo stato, peraltro, l'Ordine non possiede immobili.

Una seconda pagina web è destinata a pubblicare le informazioni sui canoni di locazione o di affitto versati o percepiti (art. 30). In via generale la destinazione dei locali della sede del Consiglio dell'Ordine è disciplinata dalla L. 27/3/1995 n. 99 il cui art. 2 prevede che per tali locali è corrisposto dallo Stato ai comuni proprietari degli edifici un contributo annuo commisurato al valore locativo dei locali stessi, mentre le spese necessarie per illuminazione, riscaldamento, custodia, servizio telefonico ed ogni altro servizio, nonché per forniture e riparazioni di mobili, strutture ed impianti dei locali medesimi sono a carico del Consiglio medesimo. Allo stato l'Ordine non possiede immobili da cui possa percepire canoni né corrisponde canoni di locazione per l'uso dei locali della sede così come previsto dalla citata L. 99/1995.

M) Dati relativi ai controlli e ai rilievi sull'amministrazione (art. 31)

La pagina web è destinata a contenere le generalità del Revisore unico dei conti nominato dal Presidente del Tribunale e i rilievi degli organi di controllo interno e degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.

N) Dati relativi ai servizi erogati (art. 32)

La pagina web contiene:

- a) i costi contabilizzati, con evidenza di quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;
- b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

O) Dati relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (art. 35)

La pagina web contiene i dati previsti dall'art. 35 con riferimento alle attività del Consiglio.

In particolare i procedimenti amministrativi riguardanti:

1. Iscrizione ad albi o registri
2. Cancellazione da albi o registri
3. Sospensione dalla professione
4. Trasferimenti in altro ordine
5. Tirocinio forense
6. Taratura delle parcelle
7. Accredimento di eventi formativi, riconoscimento di crediti formativi, esoneri
8. Iscrizione negli elenchi dei difensori d'ufficio
9. Iscrizione negli elenchi dei patrocinatori a spese dello Stato e ammissioni al beneficio
10. Controlli antiriciclaggio
11. Composizione di controversie tra colleghi o con clienti
12. Provvedimenti amministrativi di determinazione delle quote annuali
13. Provvedimenti amministrativi di pagamento dei creditori
14. Provvedimenti amministrativi di recupero dei crediti nei confronti degli iscritti

Sono pubblicate le seguenti informazioni:

- a) indicazione del procedimento;
- b) indicazione dei riferimenti normativi utili;
- c) recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale del Consiglio dell'Ordine, organo competente all'adozione del provvedimento finale;
- d) per i procedimenti a istanza di parte: gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i facsimile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché l'indicazione degli orari e delle modalità di accesso della segreteria cui rivolgersi per

informazioni, con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

e) le modalità con cui gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;

f) il termine fissato per l'adozione del provvedimento finale nella parte relativa alle indicazioni delle misure di prevenzione;

g) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale;

h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;

i) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36 del D.lgs. 33/2013;

l) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

La pagina *web* contiene il *link* per il download dei moduli e i formulari necessari per il procedimento.

P) *Dati relativi alle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti elettronici (art. 36)*

La pagina *web* contiene i dati e le informazioni previste dall'art. 5 D.Lgs. 82/2005 relativamente ai pagamenti elettronici per l'erogazione dei servizi. In particolare i codici IBAN per i bonifici e l'identificativo del conto corrente per i versamenti diretti da parte dell'interessato.

Q) *Dati relativi ad altri contenuti*

La pagina *web* contiene i dati relativi all'accesso civico e quelli relativi alla disciplina anticorruzione, e quindi i piani triennali e i loro aggiornamenti con i relativi allegati, le relazioni sulla loro attuazione da parte del responsabile per la prevenzione della corruzione e il piano nazionale e il suo aggiornamento.